



Allegato "A" al Rep. n.41027

e Racc. n.31063

Statuto

della "Fondazione Cav. Felice Vivaldi"

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1. È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Cav. Felice Vivaldi", la Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della fondazione di diritto privato, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.2. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Cav. Felice Vivaldi ETS".

ART. 2

SEDE

2.1. La Fondazione ha sede in Bardolino (VR) all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie, socio-educative, riabilitative e di supporto alla genitorialità in particolare in caso di persone affette da disabilità;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Fondazione ha, inoltre, lo scopo di favorire e incrementare l'istruzione e l'attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività tecnico-scientifiche, promuovendo e sviluppando, anche indirettamente con prestazioni a favore di persone, Istituti o Enti aventi scopi analoghi, ogni iniziativa intesa ad approfondire e diffondere la conoscenza delle condizioni da cui dipende il progresso dell'Italia in campo economico, scientifico, sociale e culturale.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni o modificazioni.

4.2. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART.5

PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore pari ad Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai consiglieri, dai sovventori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il

ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da sostenitori, sovventori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, salvo altra previsione di legge.

6.2. Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per garantire stabilità al valore patrimoniale dell'Ente ed il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la fondazione, né direttamente né indirettamente.

ART.7

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

7.1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e/o il Revisore legale dei Conti.

ART.8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati per il primo consiglio di amministrazione dalla fondatrice, signora Feliciano Vivaldi la quale ricopre anche il ruolo di primo Presidente. Le cariche di consigliere di amministrazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese poste in essere in favore della Fondazione e autorizzate dal legale rappresentante o da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

8.2. Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

8.3. In caso di cessazione, decadenza, dimissioni o revoca, i nuovi membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovate capacità umane e professionali, con esperienza nel

mondo della cultura, del sociale e del socio-assistenziale veronese di cui, almeno uno, residente a Bardolino (VR).

8.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario generale tra persone di comprovata competenza e capacità negli ambiti di attività della Fondazione determinandone mansioni, compiti e compenso.

8.5. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

8.6. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel presente articolo. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

8.7. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

8.8. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi per rendere efficace l'azione della Fondazione;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento di funzionamento generale della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;

8.9. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri o al Segretario Generale, se nominato.

8.10. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di due terzi dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

8.11. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

8.12. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal verbalizzante che ne cura la redazione e l'iscrizione nell'apposito registro.

8.13. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART.9

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE-PRESIDENTE

9.1. Il primo Presidente della Fondazione è la signora Feliciano Vivaldi, CF. VVL FCN 39S42 A650M e residente in Bardolino (VR) in via Croce n. 9/11, salvo dimissioni e/o perdita dell'autosufficienza o morte; successivamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà Mons. Giovanni Ottaviani, nato a Verona il giorno 11 gennaio 1958, C.F. TTV GNN 58A11 L781L, salvo dimissioni e/o perdita dell'autosufficienza o morte. Nel caso di premorienza di Mons. Giovanni Ottaviani si applicano le disposizioni dell'art 9.2 e seguenti.

9.2. Al termine del mandato del Presidente individuato come da art. 9.1., il Consiglio di Amministrazione elegge il presidente pro-tempore a maggioranza tra i suoi membri.

9.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, anche nominando avvocati se necessario.

9.4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della

Fondazione.

9.5. Il Presidente nomina fra i componenti del Consiglio di amministrazione un Vice-Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

ART.10

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

10.1. L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

10.2. Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

10.3. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Art. 11

PROROGATIO E DIMISSIONI

11.1. Alla scadenza del mandato i componenti degli organi statutari rimangono nel loro ruolo fino alla data dell'entrata in carica dei successori, conservando il potere di compiere solamente gli atti ordinari che riguardano il loro ufficio.

11.2. Le eventuali dimissioni devono essere presentate al Presidente della Fondazione.

Art. 12

INELEGGIBILITÀ E SOSPENSIONE DALLA CARICA

12.1. Non sono eleggibili nel Consiglio di Amministrazione e negli Organi di Controllo e/o di revisione legale della Fondazione gli individui che:

a) ricoprono funzioni di governo nazionale, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, dei consigli regionali, o che siano impegnati con funzioni apicali in aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private profit, o lo siano stati nei tre anni precedenti;

b) abbiano causato danni all'Ente o li abbiano causati loro conviventi, parenti, affini o conviventi di parenti e affini fino al terzo grado, compreso il caso di lite vertente anche stragiudiziale.

12.2. I componenti degli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

a) condanna con sentenza non definitiva o patteggiamento, con applicazione delle misure di cui all'articolo 2382 del codice civile;

b) applicazione di una misura cautelare di tipo personale;

c) vengano eletti in funzioni di governo, nel parlamento nazionale ed europeo, nei consigli regionali o che siano nominati con funzioni apicali in aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private profit;

d) abbiano causato danni all'Ente o li abbiano causati loro conviventi, parenti, affini o conviventi di parenti e affini fino al terzo grado, compreso il caso di lite vertente anche stragiudiziale.

12.3. I componenti degli organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni come sopra individuate.

Art. 13

DECADENZA DALLA CARICA

13.1. I componenti degli organi della Fondazione decadono con deliberazione del Consiglio di Amministrazione qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto.

13.2. I componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre

volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo di appartenenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART.14

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

14.1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministratore, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, simili e comunque appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

CLAUSOLA DI RINVIO

15.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Feliciano Vivaldi

F.to Giovanni Ottaviani

F.to Nicola Ioppi

F.to Mion Giorgio

F.to Nicola Cappellari

F.to Martina Mazzieri (teste)

F.to Giorgia Castioni (teste)

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)

IO SOTTOSCRITTO DR. EMANUELE DE MICHELI NOTAIO IN VERONA
CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E'
CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE
DAL 25 GENNAIO 2011.
VERONA, QUATTRO MAGGIO DUEMILAVENTIDUE.
FILE FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO EMANUELE DE MICHELI.